



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2096

Disposizioni in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee

Indice

1. DDL S. 2096 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2096	4

1. DDL S. 2096 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2096
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee

Iter

23 marzo 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2096

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Vincenzo Santangelo](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 febbraio 2021**; annunciato nella seduta n. 298 del 17 febbraio 2021.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , REFERENDUM , ELEZIONI EUROPEE , DIRITTO DI VOTO

Articoli

LISTE ELETTORALI (Art.1), SEDE (Art.1), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 23 marzo 2021. Annuncio nella seduta n. 307 del 24 marzo 2021.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2096

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2096

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SANTANGELO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2021

Disposizioni in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge deve intendersi inserito nel più ampio percorso di complessiva riforma delle istituzioni avviato nel corso della XVIII legislatura con l'approvazione del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Il disegno di legge si prefigge l'obiettivo di valorizzare il diritto di elettorato attivo, collocandosi nel solco della riforma costituzionale approvata in prima lettura da entrambi i rami del Parlamento, avente ad oggetto l'equiparazione degli aventi diritto al voto per l'elezione dei futuri deputati e senatori della Repubblica.

Si prevede dunque la possibilità del concreto esercizio del diritto di voto anche per coloro che si trovano, momentaneamente o permanentemente, per determinate e documentabili ragioni, al di fuori dei rispettivi comuni di residenza nelle cui liste elettorali risultano iscritti. L'intervento normativo risulta al momento rivolto esclusivamente alle consultazioni referendarie nonché, entro i limiti circoscrizionali, anche alle consultazioni elettorali europee.

Si ritiene che tale semplice intervento normativo possa contribuire a ridurre la tendenza astensionistica, propria soprattutto delle consultazioni referendarie. Peraltro la novella si porrebbe in linea con la volontà di potenziare ed estendere l'istituto referendario, considerato una delle più alte espressioni di democrazia diretta, ad esempio con l'introduzione nell'ordinamento del cosiddetto *referendum* propositivo.

Nel dettaglio, il presente disegno di legge, prendendo le mosse da una norma contenuta nell'atto Senato n. 859, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità per tutti coloro che si trovano fuori sede per ragioni di lavoro, studio o di cure mediche in occasione dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché in occasione delle elezioni europee - purché, in quest'ultimo caso, entro la medesima circoscrizione - di votare nel comune di temporaneo domicilio, previa comunicazione e attestazione rilasciata dal comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti. Il limite ai suddetti casi - *referendum* ed elezioni europee - trova la sua *ratio* nel fatto che il computo dei voti non è riferito alla singola circoscrizione elettorale, ma si riferisce a un dato nazionale o interregionale.

Nell'ultimo comma dell'articolo unico, si specifica che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano presso un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione

- elettorale, entro il trentesimo giorno antecedente la data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui studiano, lavorano o si trovano in cura.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 sono allegate, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, ovvero una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di lavoratore autonomo, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.
 3. Il comune di iscrizione elettorale procede alla verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
 4. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore, tramite modalità telematiche, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.
 5. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 4, che è trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione.
 6. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.
 7. Le medesime procedure previste dai commi da 1 a 6 si applicano alle elezioni europee purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza, come indicate dalla tabella A della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
 8. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

